DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 97/2007

del 28 settembre 2007

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie), l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 75/2007 del 6 luglio 2007 ([1]).

(2) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 79/2007 del 6 luglio 2007 ([2]).

(3) Il protocollo 47 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 161/2006 dell'8 dicembre 2006 ([3]).

(4) Il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera costituiscono un'unione doganale conformemente al loro trattato doganale del 29 marzo 1923.

(5) L'allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli ([4]), in seguito denominato «l'accordo agricolo», si applica al Liechtenstein. La decisione del Comitato misto SEE n. 1/2003 ([5]) esenta quindi il Liechtenstein dall'applicazione del capitolo I dell'allegato I dell'accordo.

(6) L'accordo fra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 ([6]), modificato, è stato esteso al Liechtenstein mediante un accordo addizionale del 22 luglio 1972 ([7]). La decisione del comitato misto SEE n. 177/2004 ([8]) esenta quindi il Liechtenstein dall'applicazione del protocollo 3 e di alcune parti del protocollo 4 dell'accordo.

(7) La Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Liechtenstein hanno convenuto di estendere al Liechtenstein l'applicazione dell'accordo agricolo mediante un accordo addizionale, in seguito denominato «l'accordo addizionale» che entrerà in vigore contemporaneamente alla presente decisione.

(8) Per questo motivo, e al fine di garantire un'applicazione coerente di un'unica serie di norme per l'intera catena alimentare, è opportuno esentare il Liechtenstein dall'applicazione delle parti corrispondenti dell'accordo, vale a dire l'allegato I, i capitoli XII e XXVII dell'allegato II e il protocollo 47, fintantoché l'accordo agricolo si applicherà al Liechtenstein,

([1]) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 10.
([2]) GU L 328 del 13.12.2007, pag. 18.
([3]) GU L 89 del 29.3.2007, pag. 40.
([4]) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.
([5]) GU L 94 del 10.4.2003, pag. 43.
([6]) GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.
([7]) GU L 300 del 31.12.1972, pag. 281.
([8]) GU L 133 del 26.5.2005, pag. 33.

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore lo stesso giorno dell'accordo addizionale, a condizione che tutte le notifiche di cui all'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 3

Il Liechtenstein e la Comunità europea notificano al Comitato misto SEE l'entrata in vigore dell'accordo addizionale che estende al Liechtenstein l'applicazione dell'accordo agricolo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

Gli allegati I e II e il protocollo 47 dell'accordo sono modificati come segue:

1) il testo seguente è aggiunto sotto la voce Adeguamenti settoriali dell'allegato I:

«Il presente allegato, tuttavia, non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa a questo paese.»;

2) il primo comma della parte introduttiva del capitolo XII dell'allegato II è sostituito dal seguente:

«Il presente capitolo non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa a questo paese.»;

3) nella parte introduttiva del capitolo XXVII dell'allegato II è aggiunto il testo seguente:

«Il presente capitolo non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa a questo paese.»;

4) nella parte introduttiva del protocollo 47 è aggiunto il testo seguente:

«Il presente protocollo, tuttavia, non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa a questo paese.»